

La giurisprudenza della Cassazione e il suo interesse continuo per l'accertamento e la liquidazione dei danni non patrimoniali.

L'interesse dei giudici per la questione del danno morale sembra continuare. In specie la Cassazione, discostandosi dal precedente orientamento del Novembre 2008, teso ad ostracizzare il danno morale dai risarcimenti, nuovamente arriva a riconoscere autonomia a tale posta di danno.

L'attenzione della Corte nel corso del 2010, punta verso i sistemi di liquidazione di tipo tabellare del danno biologico. Confermando la loro utilità pratica e deflattiva, sollecita però l'interesse dei giudici di merito al non sminuire il risarcimento del danno morale in meri automatismi o appesantimenti del danno biologico, invitandoli ad un'equitativa, ma personalizzata al caso di specie, liquidazione dei danni morali. Sembra essere questo l'intento della Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 702/2010, salvare la liquidazione del danno morale ed i sistemi equitativi tabellari, questi ultimi però solo se congrui al caso considerato. Qualora così non fosse, il danneggiato, giusta prova addotta, potrà richiedere un separato e autonomo risarcimento del danno morale adatto al caso concreto. Prosegue così l'interesse alla questione del danno morale che, trascorsi ormai due anni dalla sua asserita scomparsa, ripropone le questioni legate al suo riconoscimento, tese tra le esigenze di tutela dei danneggiati e il contenimento delle pretese giudiziali risarcitorie.

Sembra opportuno, a poco più di due anni dalle sentenze gemelle della Cassazione, effettuare un tentativo riassuntivo, di quella che da molti è stata definita "l'epopea del danno morale".

L'evoluzione del danno non patrimoniale¹, sembra attrarre la curiosità degli operatori del diritto in modo continuo, tra interventi nomofilattici della Suprema Corte e teorizzazioni della dottrina.

Il punto focale della problematica è situato, prima di tutto, sulla volontà di cristallizzare il danno morale in una categoria certa e dai chiari confini sia nell'*an* che nel *quantum*, comportando tutto ciò inevitabili cadute su plurimi aspetti afferenti all'identificazione e alla liquidazione del singolo tipo di danno non patrimoniale. Se facendo un passo addietro nella discussione dottrinale e giurisprudenziale di qualche anno fa, la questione si articolava negli interrogativi: è risarcibile il danno morale soggettivo? Come lo si prova? Come lo si liquida? Ora, dato per assunto che le voci di danno non patrimoniale debbano essere risarcite, l'interesse si è necessariamente spostato sulla criticità insita in ciò che non è economicamente stimabile: se provato, come lo si liquida?

Il percorso logico cui si è assistito risulta così articolato; da un lato la Cassazione che nel 2008 sembrava avesse fatto il punto della situazione in tema di danno morale, ora sembrerebbe tendere verso soluzioni opposte, con il favore sottostante delle giurisdizioni di merito; dall'altro il Legislatore, che pur promuovendo la categoria del danno morale, contemporaneamente, in un intento unitario sembrerebbe propendere apertamente per sistemi di "automatismo liquidativo".

Cercando brevemente di riassumere l'antefatto che ha portato allo stato attuale del danno morale sembra necessario chiarire quale sia stato il corso interpretativo della Corte di Cassazione.

Il percorso del danno morale trova i natali tra confini necessariamente restrittivi, considerando che sino all'incirca agli anni Settanta, il pregiudizio morale veniva riconosciuto ex art. 2059 C. Civ., solo se strettamente connesso al danno subito in occasione di un reato, poggiando sul disposto di cui

¹ Tale voce di danno è una delle dirette manifestazioni dell'art. 2059 C. Civ., che prevede che: *il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*. Questa danno in un primo momento si vedeva risarcito nei soli casi connessi all'art. 185 C. P., ossia nei casi di risarcimento dovuto a seguito di reato che avesse cagionato un danno. Tale visione limitata delle ipotesi di risarcimento del danno è stata abbandonata, per prevedere il ristoro in tutti i casi in cui vi fosse una lesione di un interesse costituzionalmente tutelata dalla Carta. Così, situazione giuridica soggettiva tutelata dalla Costituzione sarà sempre il diritto alla salute, art. 32 Cost., e così pure il diritto all'integrità morale, quale massima espressione del diritto alla dignità umana di cui all'art. 2 Cost.

all'art. 185 C.P.²

Successivamente a quegli anni, si è potuto osservare un'assoluta moltiplicazione delle tipologie di danno, alla fuoriuscita del danno biologico dall'alveo del danno patrimoniale, prima quale categoria di pregiudizio autonomo, successivamente, quale voce di danno non patrimoniale e all'accreditamento, tra quest'ultimo, di ulteriori cespiti oggetto di liquidazione.

Con gli anni Novanta si è potuta osservare la nascita, altresì, del danno c. d. esistenziale, che ha comportato l'ampliamento ulteriore degli importi risarcitori disposti dai Tribunali.

Sin dalla fine degli anni Novanta si può dire che era ben nota la probabile eccessiva molteplicità delle voci risarcitorie radianti da un medesimo evento dannoso³.

Fu così che la Suprema Corte intervenne con una prima svolta in merito nel corso del 2003⁴, sancendo una sorta di tripartizione tra danno patrimoniale, danno biologico e danno morale⁵.

Tale intervento non riuscì nella sostanza delle pronunce dei singoli Tribunali a categorizzare il danno ed evitare duplicazioni risarcitorie, rendendo inevitabilmente necessario l'ulteriore intervento della Corte.

Si arrivò così alle ben note sentenze del 2008 delle Sezioni Unite che, sollecitate dalle Sezioni semplici alla risoluzione del contrasto in tema di qualificazione del danno morale, fecero il punto della situazione in materia⁶.

In specie, il fulcro delle pronunce suindicate di maggior interesse, è situato nell'interpretazione delle categorie di danno, che si suddividono in danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo, a sua volta, non articolabile in ulteriori sottosistemi o derivazioni, se non per puro scopo illustrativo, chiudendo così il cerchio ad ogni moltiplicazione dei danni o ulteriori voci di pregiudizio⁷.

Tutto ciò venne poi ulteriormente confermato dalla pronuncia n. 3677 del 2009, dove si confermò la bipartizione delle categorie di danno, nel pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, includendo in quest'ultimo pure la "voce" danno morale⁸.

Voltando lo sguardo alla recente giurisprudenza della Cassazione si può notare facilmente come viene smontata l'architettura del danno non patrimoniale così come si è visto organizzato dalle pronunce del 2008.

Emblematica risulta la sentenza della Suprema Corte del marzo del 2010, che definisce il danno morale *voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che*

2 Cfr. C. Salvi, *La Responsabilità Civile*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 59 e ss.

3 Lg. 117 del 1988, concernente la responsabilità civile dei magistrati, che prevede all'art. 2 c. 1 il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale ove l'illecito del magistrato abbia comportato la privazione della libertà personale dell'attore. Lg. 675 del 1996 (ora sostituita dal nuovo codice in materia di trattamento dei dati personali), che prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti dall'illecito trattamento dei dati sensibili. Lg. n. 40 del 1998, art. 42 che prevede il risarcimento del danno anche non patrimoniale nei casi di comportamenti di privati o Pubbliche Amministrazioni che producano una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Vedi altresì per ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale la Legge n. 89 del 2001, in tema di equa riparazione derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo.

4 Cass. sent. n. 8827 e 8828 del 2003.

5 A ciò seguirà altresì l'intervento della Corte Costituzionale che con la Sentenza n. 233 del 2003 implementa la categoria del danno non patrimoniale, affiancando al biologico e al morale soggettivo pure il danno esistenziale.

6 Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 (e con le sentenze depositate nello stesso giorno, ed aventi il medesimo tenore, nn. 26973, 26974, 26975).

7 Molto importanti pure le altre considerazioni della Corte nelle medesime pronunce di cui alla nota 6, secondo la quale il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi stabiliti dalla legge e nei casi in cui gli interessi siano meritevoli di tutela in base all'ordinamento, anche se non presidiati da norme costituzionali. Altresì ha previsto che il danno esistenziale possa essere risarcito solamente qualora il pregiudizio sia serio e grave, e oltretutto leda esclusivamente dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Il danno dovrà essere provato in ogni caso, non potendo essere presunto, essendo accertato sulla base delle conseguenze del fatto illecito scaturente il pregiudizio. Oltretutto la categoria del danno morale è ravvisabile anche in sede di illecito contrattuale.

8 Cfr. *Il danno non patrimoniale rivisitato*, di Guido Alpa, commento a: *La pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3677 del 2009*.

pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010, n. 5770)⁹.

Il pensiero della Corte risulta ermeneuticamente su una strada diversa rispetto a quella delle Sezioni Unite del 2008, che prescrivevano l'impossibilità di riconoscere un pregiudizio morale affiancato ad un pregiudizio biologico in quanto, conseguenza di ciò, sarebbe stata una inutile duplicazione di voci risarcitorie¹⁰.

Doveroso notare come, l'approdo della Suprema Corte del marzo 2010, non costituisce una repentina inversione di tendenza, ma uno degli esiti di un lento ma costante incedere della giurisprudenza di legittimità e di merito verso un nuovo, e maggiormente motivato riconoscimento del danno morale soggettivo¹¹.

Si può dire che, come da molti commentatori sottolineato, le Sezioni Unite del 2008, nel loro sforzo di omogeneizzazione del danno non patrimoniale, l'unica duplicazione risarcitoria che effettivamente son riusciti ad evitare, è quella diretta ad un riconoscimento del danno esistenziale in una eccessiva pluralità di casi¹². La Giurisprudenza cerca di andare ben oltre la "somatizzazione" e l'unità del danno non patrimoniale, propugnata nel novembre 2008, riuscendo nel tentativo di restituire vigore all'autonomia ermeneutica del danno morale¹³. Ma non è solo la Cassazione a remare nella direzione dell'autonomia ontologica del pregiudizio morale, a tale attività partecipano le pronunce di merito, la dottrina, nonché il Legislatore stesso¹⁴.

Il Legislatore in particolare ha dato espressa prova in più occasioni di voler tenere distinte le due

9 Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010, n. 5770 *Per quanto riguarda la mancata indicazione del valore matematico prescelto dalla Corte territoriale, al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, **dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost.**, in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico.*

10 Cfr. anche la tesi della c. d. somatizzazione del danno biologico, per la quale se la sofferenza psicologica del soggetto dovesse generare in patologia, si dovrebbe riconoscere unicamente il danno biologico, ossia l'esito "morboso" di tale sofferenza.

11 Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407, dove la Suprema Corte poco dopo le sentenze gemelle sancisce che: *L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata, giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificato a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata.* Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191: i giudici ritengono errata la concezione per la quale si proceda al riconoscimento del pregiudizio morale quale automatismo pro quota del pregiudizio alla salute essendo, il danno morale : *dotata di logica autonomia rispetto alla lesione del diritto alla salute in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona.* Cfr. altresì Cassazione civile, Sez Un., 15 gennaio 2009, n. 794, Cassazione civile, Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557.

12 Cassazione civile, Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557: *è stato negato che il cd. "danno esistenziale" costituisca un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali sono stati ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ., ivi compreso il "danno da perdita del rapporto parentale".* Così come già affermato nel 2008 dalle Sez. Un. *determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato*

13 Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233 e Corte cost., 22 luglio 1996, n. 293.

14 Trib. Varese, sentenza 16 febbraio 2010, Trib. Piacenza, sentenza 4 giugno 2009: *Vedi anche Corte d'Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 2009. "sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica"*

poste di danno, distinguendo, anzi tutelando, le differenze tra il biologico e il morale, sulla base del differente bene giuridico posto a tutela. Gli esempi riscontrabili in questa materia, danno luogo a quel corso normativo c.d. del "Legislatore Consapevole", ossia un'attività di produzione del diritto attenta alle novità della giurisprudenza e all'evoluzione ermeneutica e così pure a sua volta un'attività giudiziale, attenta alle espressioni Parlamentari e alle Sue linee guida. Osservando il D.P.R. 3 marzo 2009 n. 37, in tema di *Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali*, il Legislatore espressamente all'art. 5 riconosce l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al pregiudizio alla salute, tanto che sancisce una Sua distinta risarcibilità *caso per caso*, legata al pregiudizio recato alla dignità umana quale suo valore fondamentale¹⁵. Le stesse considerazioni possono essere svolte per il d.P.R. n. 181 del 30 ottobre 2009¹⁶, ove il Legislatore si preoccupa di dare delle vere e proprie definizioni di pregiudizio biologico e morale, in particolare quest'ultimo sancito quale *sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in se' considerato*, oltre alla segnalazione espressa quale autonoma voce di danno¹⁷. Il danno biologico in questi decreti viene ricollegato ai criteri di calcolo del Codice delle Assicurazioni Private, tramite il riferimento alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139, e il danno morale, ivi altresì definito, viene stimato in rapporto al punto percentuale di invalidità permanente, in ogni caso però tramite una valutazione caso per caso¹⁸.

Quello che si può desumere da quanto sopra indicato è riassumibile nell'osservazione per la quale il

15 Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità: b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$. Quindi il suddetto provvedimento sancisce poco dopo le sentenze gemelle del 2008, la determinazione del danno biologico secondo i criteri previsti dalle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché una determinazione del danno morale tramite una valutazione strettamente legata al caso concreto e all'effettiva sofferenza patita, attraverso una quantificazione di quest'ultimo fino ad un massimo di 2/3 del punto percentuale di danno biologico riconosciuto. Vedi in tema: Nota di Luigi Viola in www.Altalex.it, 25 maggio 2009.

16 Gazzetta Ufficiale N. 292 del 16 Dicembre 2009 dPR 30 ottobre 2009, n. 181 Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. (09G0186).

17 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento:

a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in se' considerato;

18 Art. 4 Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale 1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e' attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli; b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;

Legislatore, pur avendo ben presente la chiusura espressa dalla Corte con le sentenze del 2008, giunge l'anno successivo a riconfermare l'ontologica autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, altresì sancendo una sua valutazione in concreto del pregiudizio all'integrità morale della persona. Il danno biologico invece, pur esso autonomo, risulta integrato in quella che è stata definita una *mens unitaria a monte* del Legislatore, ricollegando la valutazione di tal pregiudizio, al sistema introdotto dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private¹⁹.

Il riconoscimento del pregiudizio morale quale autonoma categoria di danno, è stato più di recente oggetto d'interesse del Legislatore anche nella Lg. 15 Marzo 2010 n. 38, recante “*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*”. Tale provvedimento, riassumendo, prevede l'obbligo di indicazione nelle cartelle sanitarie dei pazienti, dei decorsi e degli sviluppi del dolore susseguente alla patologia e alle pratiche terapeutiche adottate. Ciò in forza di uno dei principi fondamentali concernente la tutela della dignità del malato, attraverso le cure palliative del dolore, concretizzazione del pregiudizio alla dignità umana²⁰. Al termine di queste osservazioni, si necessita un'individuazione dello stato dell'arte di questo tema, e tentare di vedere quali siano i risvolti di quanto suindicato.

Posto che dall'analisi il danno biologico, quale pregiudizio all'integrità fisico-psichica, è categoria autonoma di danno rispetto al danno morale, integrante il pregiudizio alla dignità della persona, concretizzata in sofferenza²¹; e posto altresì che, sia il Legislatore, sia la prassi giurisprudenziale, procedono alla liquidazione del danno biologico sulla base di sistemi tabellari che prevedono la determinazione del pregiudizio fisico in misura percentuale, eventualmente aumentata dal pregiudizio morale; dove starebbe la vera autonomia del danno da sofferenza morale? O meglio, quanto è effettivamente autonoma una voce di danno (morale) che dovesse essere liquidata quale maggiorazione automatica di un valore percentuale rappresentante altro e diverso danno (biologico)?

Il fatto che il danno morale venga considerato quale autonoma voce di pregiudizio, reca con sé, un'inevitabile esigenza probatoria altrettanto autonoma.

Se infatti tale pregiudizio risulta essere qualcosa di indipendente, dovrebbe poter essere imputato nell'ammontare risarcitorio dal giudice di merito solamente se giustamente provato autonomamente; diversamente, se dovesse essere conseguenza automatica di un danno alla salute, basterebbe la prova del pregiudizio alla salute, a cui conseguirebbe il consequenziale (e automatico) aggravio del risarcimento per la, presunta, conseguente sofferenza.

Pertanto, il punto di scontro tra il principio e la prassi sul tema dell'autonomia, non sembrerebbe nel momento del riconoscimento del danno morale, ma nel successivo momento della liquidazione attraverso la sua prova e consequenziale quantificazione.

¹⁹ *Il danno morale è voce autonoma di danno*, articolo di G. Buffone.

²⁰ ART. 7 (Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica). 1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito. 2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

²¹ Va differito ampiamente il concetto di danno biologico (psichico), dal danno morale, quale lesione all'integrità morale e alla dignità dell'uomo. L'esempio si può trarre per esempio dalle ipotesi di danno da perdita di un congiunto. Dove il pregiudizio alla dignità personale concretizzandosi nel danno morale, poggia sul concetto di dolore, degradante il valore “persona”, con necessità che tale degradazione personale venga risarcita. Ma se il dolore dovesse produrre un effetto a livello neuropsichiatrico, in tal caso saremmo dinanzi ad una vera e propria patologia, che dovrà essere liquidata a prescindere, e in caso a fianco, al danno morale, quale vero e proprio danno biologico, che non assorbe il pregiudizio alla dignità personale.

La prassi volge verso la liquidazione del pregiudizio all'integrità morale attraverso l'uso dei sistemi c. d. tabellari, in specie le tabelle del Tribunale di Milano, che prevedono la determinazione percentuale del danno biologico, e il successivo appesantimento del punto di danno biologico, con aumenti afferenti al pregiudizio morale. La problematica attuale potrebbe risultare ora qui arenata.

Il dubbio sembra scendere proprio nell'ultima fase dell'*iter* giudiziario risarcitorio.

Pertanto un danno morale che, tra mille peripezie risulta ora considerato nella sua veste di ampia autonomia dissentendo da ogni procedimento di "somatizzazione", per esigenze di costanza di pratica liquidatoria verrebbe sussunto in strutture di quantificazione costantemente unitarie.

Tali considerazioni risulterebbero di notevole attualità con il pensiero della Suprema Corte in alcune sentenze più recenti²², dove il pregiudizio morale, posta di danno dotata di logica autonomia, necessiterebbe di una adeguata personalizzazione, che si distacchi da automatismi proporzionali che lo identifichino quale somma *pro quota* da elargire a fianco del danno biologico.

22 Cassazione civile, Sezione 3, n. 7786 del 31/3/2010, L'assunto ulteriore del ricorrente - che, cioè, sarebbe in contrasto con i criteri comunemente adottati dai giudici del merito (i quali liquidano il danno morale in una frazione da un quarto ad un mezzo del danno biologico, che avrebbe nella specie comportato una liquidazione da 45 a 90 milioni di lire) l'affermazione della corte d'appello che quel(la voce di) danno è, invece, "notoriamente indennizzato con un importo variabile dalle lire 500.000 alle lire. 2.000.000 per ogni punto di invalidità permanente ragguagliata alla natura ed entità delle lesioni subite e dalla intensità di turbamento e dalle sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal danneggiato, considerata peraltro la possibilità di assorbimento del quadro lesivo da parte di una persona di giovane età com'era all'epoca il B." - si risolve nella prospettazione di una diversa possibile quantificazione, ma non coinvolge la sufficienza e la coerenza dell'*iter* argomentativo della decisione in fatto del giudice del merito, *che ha tra l'altro prestato ossequio all'esigenza della necessaria personalizzazione del risarcimento*. Corte di Cassazione – Sentenza n. 5770/2010: Nella liquidazione del danno morale, provocato dalla morte di un prossimo congiunto, il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare (Cass. 28407 del 2008).

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, *in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento*. In tal modo ha proceduto la Corte territoriale, la quale ha opportunamente differenziato la posizione della vedova del P. da quella dei figli, tenendo conto della posizione di ciascuno, dell'età del defunto e di quella dei superstiti. Per quanto riguarda la mancata indicazione del valore matematico prescelto dalla Corte territoriale, al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, *deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico*. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Cassazione sezione III civile n.29191 del 12.12.2008 Nel quinto motivo si lamenta error in iudicando e vizio della motivazione, in punto di ridotta liquidazione del danno morale, peraltro rivalutato dalla Corte di appello (ff 37 a 38) in lire 110 milioni all'epoca del fatto.

Il motivo deve essere accolto in relazione all'error in iudicando consistito nel valutare tale danno pro quota del danno biologico, sottostimato per le considerazioni che precedono. Si aggiunge che, nella fattispecie in esame, trattandosi di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, *la autonomia ontologia del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico*. Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art.1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) *deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute*. (Cass. 19 agosto 2003 n.12124; Cass.27 giugno 2007 n.14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n.9672 - punto 2.10).

Prendendo per consolidato quindi il fatto per il quale ormai si ritiene totalmente autonomo il pregiudizio all'integrità morale, da ogni pregiudizio all'integrità fisica – psichica, risulta doveroso osservare come, nel passaggio da accertamento dell'*an* risarcitorio, alla liquidazione del *quantum*, ritorni un concetto di sintesi di danno non patrimoniale generalizzato.

Ciò avviene nel richiamo effettuato dai decreti suindicati, alle modalità di valutazione del danno di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private, e la generalità delle applicazioni dei sistemi di liquidazione del danno secondo i principi delle Tabelle del Tribunale di Milano e del medesimo Osservatorio per la Giustizia Civile.

Così che, se da una parte la giurisprudenza, la dottrina e il Legislatore, tendono all'autonomia del pregiudizio morale, dalla sponda della prassi giudiziaria, si opta invece per un criterio di quantificazione il più unitario e sistematico possibile, riproponendo in sede liquidativa il cosiddetto *danno non patrimoniale onnicomprensivo*²³.

Ed è pressochè concorde pure in giurisprudenza l'utilità e la finalità di certezza, dell'adozione di un sistema liquidativo del danno biologico di tipo tabellare, con proporzionalità ad esso del danno morale, pur contestualmente promuovendo, da parte delle medesime voci, l'autonomia ontologica e la valutazione caso per caso del pregiudizio subito.

Tutto ciò comporta il rischio, da una parte, di far perdere autonomia al danno morale, dall'altra di radicare la convinzione che ove vi sia danno biologico, consegua automaticamente anche il pregiudizio morale, aprendo a richieste risarcitorie che non necessitano di riscontro in quanto meramente sostenute dalla coesistenza con il danno biologico²⁴.

Pertanto dove starebbe l'autonomia del danno morale se dovendo trattarlo quale voce autonoma di danno²⁵, si dovesse disporre di un sistema di liquidazione del danno non patrimoniale, sostanzialmente, onnicomprensivo?

Semberebbe nel profilo probatorio. Così, risultando essere una voce di danno autonoma, e sebbene il criterio di quantificazione si concretizzi in una sola proporzionalità con il danno biologico, la sussistenza del danno morale dovrà essere espressamente provata, e solo allora anche liquidata, sulla base delle risultanze medico legali che attestino il dolore e la sofferenza che abbia leso l'integrità morale del danneggiato.

Oltretutto, vista l'utilità e i fini dei sistemi tabellari dovrà pure essere provato che, l'automatismo del sistema tabellare risulti congruo all'effettivo danno patito nel caso di specie, altrimenti se non dovesse ritenersi adatto, il giudice, dando motivazione di ciò, dovrebbe procedere per via equitativa. Il problema dell'autonomia sembrerebbe stagiato, procedendo oltre il piano probatorio, nel momento della quantificazione, luogo in cui andrebbe recuperato, per ragioni di effettività, l'ontologica indipendenza di questa posta di pregiudizio.

In specie non essendo applicabili all'art. 2059 C. Civ., i criteri di liquidazione di cui all'art. 2056 C.

23 La Suprema Corte, infatti (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio 2010 n. 1524) conferma come, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, la liquidazione tabellare sia un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l'attività liquidatoria a casi simili tra loro, pur dovendo ragguagliare il calcolo alle peculiarità del caso concreto. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti), ha affermato che all'indomani delle Sezioni Unite 26972/2008, nella fase risarcitoria, "resta fermo il divieto dell'automatismo per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e personalizzanti".

24 Va differito ampiamente il concetto di danno biologico (psichico), dal danno morale, quale lesione all'integrità morale e alla dignità dell'uomo. L'esempio si può trarre per esempio dalle ipotesi di danno da perdita di un congiunto. Dove il pregiudizio alla dignità personale concretizzandosi nel danno morale, poggia sul concetto di dolore, degradante il valore "persona", con necessità che tale degradazione personale venga risarcita. Ma se il dolore dovesse produrre un effetto a livello neuropsichiatrico, in tal caso saremmo dinanzi ad una vera e propria patologia, che dovrà essere liquidata a prescindere, e in caso a fianco, al danno morale, quale vero e proprio danno biologico, che non assorbe il pregiudizio alla dignità personale.

25 Corte cost., 22 luglio 1996, n. 29312, Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2006, n.1576013

Civ., per il danno patrimoniale, che prevedono la liquidazione equitativa dell'art. 1226 solo qualora ex art. 1223 non fosse stato oggettivamente possibile determinarlo nel suo preciso ammontare, è alla discrezionalità equitativa e all'obbligo motivazionale del giudice che si lascia il recupero della vera autonomia della singola voce di danno non patrimoniale. Così per il danno biologico, come per il danno morale.

I sistemi tabellari presentano un indiscusso vantaggio di omogeneità di prassi e uniformità, ma non possono far prescindere dalla prova del pregiudizio subito, dalla prova dell'acuità del pregiudizio nel singolo caso e da un obbligo motivazionale del giudicante per cui ritenga la quantificazione offerta dalla prassi congrua al caso concreto. Ciò risulta maggiormente necessario per la prova del pregiudizio morale.

Infatti, se per il danno biologico la prova dell'*an* risulta sufficientemente suffragata dalla certificazione medico legale, mentre la sola congruità del *quantum* lascerebbe spazio al giudizio di merito, nel danno morale incomberebbe più pesantemente sia nell'*an* che nel *quantum* l'esigenza probatoria, e il giudizio di merito dovrebbe abbracciare ambedue tali aspetti, motivando le scelte *caso per caso*, sulla base dei più stretti aspetti personali del soggetto leso.

L'arroccarsi su sistemi di automatismo, e consequenzialità al danno biologico del pregiudizio morale, comporterebbe inevitabilmente o l'assestarsi su una prova *in re ipsa*, e sempre presente, di un pregiudizio morale a prescindere dalla stessa prova della sua sussistenza; o la sintesi del pregiudizio morale quale frazione di maggiorazione di un danno biologico unico vero oggetto di prova.

Il danno morale sembra tutt'oggi, risultare quindi una voce di danno autonomo ma, in termini liquidativi, sembra evolvere come parte del più ampio danno non patrimoniale onnicomprensivo se non dovesse essere accolta quell'esigenza di effettiva personalizzazione che la Corte dal 2010 vuole trasmettere quando parla di funzione della fase risarcitoria come *modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento* (Corte di Cassazione – Sentenza n. 5770/2010).